



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Det. n. 9, prot. 356

del 7.06.2017

Oggetto: Quarto provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017, recante misure di contrasto alla PSA nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati.

**IL RESPONSABILE DELL'UNITA' DI PROGETTO
PER LA ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA**

- VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le sue norme di attuazione;
- VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- VISTO il Regio Decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, art. 13 e art. 17;
- VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e s.m. e i.;
- VISTA la Legge 23 gennaio 1968, n. 34 "Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afte epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche.";
- VISTA la Legge Regionale 8 gennaio 1969, n. 1 e relativo regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121 del 24 ottobre 1986;
- VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale.";
- VISTA l'Ordinanza Ministeriale 6 ottobre 1984 su "norme relative alla denuncia di alcune malattie infettive degli animali nella Comunità economica europea";
- VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 "Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali" e s.m.i.;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Det. n. 9, prot. 356

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

del 7.06.2017

- VISTA la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 23 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna" e ss.mm.ii.;
- VISTO il Regolamento (CE) N. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 01.06.1999 sulle direttive per l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie;
- VISTA la Direttiva 2002/60/CE del Consiglio del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la PSA e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la PSA ed il relativo Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54 di attuazione della suddetta Direttiva;
- VISTI i Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 852/2004/CE, n. 853/2004/CE, n. 854/2004/CE e n. 882/2004/CE del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e sui controlli ufficiali e s. m. e i.;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 349/2005 del 28 febbraio 2005 che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della Decisione 90/424/CEE del Consiglio;
- VISTO il Manuale di Diagnostica di cui alla Decisione 2002/106/CE del 1 febbraio 2002;
- VISTO il Manuale operativo e il piano di emergenza per la PSA e la Peste Suina Classica;
- VISTO il D.A.I.S. 21 novembre 2005, n. 42 su "Emanazione dei provvedimenti di zona di protezione e di sorveglianza in caso di malattie degli animali";
- VISTA la Legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 "Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna";
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento 2002/1774/CE;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, recante disposizioni applicative del Regolamento CE n. 1069/2009;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Det. n. 9, prot. 356

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

del 7.06.2017

- VISTO il Piano Pluriennale predisposto dalla Regione Sardegna, relativo agli anni 2015 - 2016 - 2017 presentato in data 31/04/2014 al Ministero della Salute per l'inoltro alla Commissione Europea;
- VISTO il terzo provvedimento di costituzione del gruppo di esperti sulla PSA di cui al D. Lgs. n. 54/2004 adottato con propria determinazione n. 3, prot. 225 del 6.04.2017;
- VISTA la ridelimitazione delle zone infette da selvatico assunta dal gruppo di esperti sulla PSA di cui al D. Lgs. n. 54/2004, nominato con il suddetto terzo provvedimento, contenuta negli Allegati 1A e 1B;
- VISTO il Quarto provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017, recante eradicazione della PSA nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati, adottato con determinazione prot. 19704, n. 7, del 15.10.2015 e modificato con determinazioni prot. 19954, n. 8 del 20.10.2015, prot. 20734, n. 10 del 28.10.2015, prot. 2, n. 25 del 20.11.2015, prot. 138, n. 5 del 20.02.2016, prot. 322 n. 13 del 30.05.2016, prot. 412, n. 15 del 17.06.2016 e prot. 473 n. 17 del 11 07 2016;
- VISTA la determinazione prot. 554, n. 22 del 22.09.2016 recante "Censimento cacciatori nelle zone bianche ai sensi dell'art. 3, comma 3 della determinazione prot. 138, n. 5 del 26.02.2016 (Modifica del Quarto provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017, recante eradicazione della PSA nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati, adottato con determinazione prot. 2, n. 25 del 20.11.2015)";
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/4 del 10.8.2016 che adotta il programma straordinario 2017 e specifiche misure per il contrasto e l'eradicazione della peste suina africana in Sardegna;
- CONSIDERATO opportuno delegare il rappresentante dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) nell'Unità di progetto all'adozione dei provvedimenti di cui ai successivi artt. 5 e 10 del presente provvedimento;
- RITENUTO di dover adottare un nuovo provvedimento recante misure di contrasto alla PSA nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati;
- SENTITA l'Unità di Progetto per la eradicazione della peste suina africana



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Det. n. 9, prot. 356

del 7.06.2017

DETERMINA

Art. 1 Obiettivi

1. Il presente provvedimento definisce le misure di contrasto alla Peste Suina Africana (PSA) nei cinghiali.
2. Tali misure sono volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) sorveglianza epidemiologica sui cinghiali nei confronti della PSA;
 - b) regolamentazione della caccia al cinghiale nelle aree di vincolo per PSA.

Art. 2 Anagrafe dei cacciatori, banca dati Aziende Agrituristiche Venatorie, zone in concessione per l'esercizio della caccia autogestita, allevamenti di cinghiali.

1. L'Assessorato della Difesa dell'Ambiente comunica al responsabile dell'UDP, all'ATS e all'Agenzia Laore, entro il 1° di marzo di ogni anno:
 - l'elenco delle zone in concessione per l'esercizio della caccia autogestita e dei rispettivi Presidenti;
 - l'elenco degli allevamenti di cinghiali a scopo di studio e di ripopolamento e dei rispettivi titolari;
 - l'anagrafe dei cacciatori sardi aggiornata, possibilmente in formato elettronico, alla stagione venatoria precedente;entro il 1° giugno di ogni anno:
 - i dati dei carnieri, riferiti al cinghiale, su base comunale o per areale, provinciale, suddivisi per decadi.
2. L'Assessorato dell'Agricoltura e della riforma agro-pastorale comunica, entro il 1° di marzo di ogni anno, al responsabile dell'UDP, all'ATS, all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e all'Agenzia Laore:
 - l'elenco di tutte le Aziende agri-turistico-venatorie e dei rispettivi titolari, specificando quelle che allevano e/o immettono cinghiali;
3. Gli Ispettorati del Corpo forestale devono trasmettere al responsabile dell'UDP, all'ATS, all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e all'Agenzia Laore, entro il 1° marzo di ogni anno, l'elenco aggiornato delle AATV che allevano o che immettono cinghiali all'interno dell'azienda (1).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Det. n. 9, prot. 356

del 7.06.2017

Art. 3 Divieti e obblighi dei cacciatori in tutto il territorio Regionale.

1. E' fatto assoluto divieto in tutto il territorio della Regione Sardegna di cacciare il cinghiale in forma non censita. L'unica forma di caccia al cinghiale consentita è quella effettuata da cacciatori censiti e/o autorizzati ai sensi dei successivi articoli 4 e 5.
2. I cacciatori, comunque organizzati, individuano e comunicano (entro i termini previsti dai successivi articoli 4 e 5) ai Servizi veterinari territorialmente competenti che trasmettono all'Ispettorato del Corpo forestale competente per territorio (allegati 2 e 3):
 - il nominativo del cacciatore referente e del cacciatore sostituto da lui formalmente delegato che lo sostituisca in caso di assenza per l'esercizio della caccia al cinghiale. Tali soggetti devono garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e gestionali contenute nel presente provvedimento e devono essere muniti di licenza di porto di fucile e tesserino venatorio regionale;
 - l'indirizzo e la località e, qualora di difficile individuazione attraverso le coordinate GPS, il luogo presso il quale vengono raccolti i cinghiali abbattuti per essere eviscerati, sezionati e stoccati. Tali luoghi non possono essere situati presso aziende suinicole. Le parti di carcassa e visceri devono essere distrutti presso tali luoghi mediante infossamento in loco o smaltimento attraverso ditta autorizzata e comunque trattate con modalità tese a scongiurare l'eventuale diffusione dei virus pestosi (ai sensi delle specifiche prescrizioni impartite dai servizi veterinari competenti per territorio). L'infossamento deve avvenire secondo le indicazioni dei servizi veterinari.
3. E' fatto assoluto divieto in tutto il territorio della Regione di abbandonare nelle campagne o di smaltire in altri modi diversi parti di carcassa o visceri dei cinghiali abbattuti durante la caccia.
4. I cacciatori, il personale del Corpo Forestale e tutti coloro che rinverranno cinghiali morti sono tenuti a segnalarne il ritrovamento al Servizio veterinario territorialmente competente, che provvede all'esecuzione dell'indagine epidemiologica di cui all'Allegato 5. I Servizi veterinari competenti per territorio effettuano i campioni previsti secondo le disposizioni di cui al manuale di diagnostica e li inviano all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale. Lo smaltimento della carcassa avverrà sotto la responsabilità dei Servizi veterinari territorialmente competenti che si avvarranno, per le operazioni di recupero e smaltimento, del Comune competente per territorio. Quanto disposto dal presente comma si applica in tutto il territorio regionale.

Art. 4 Macroareali o parti di essi non infetti da Peste Suina Africana.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Det. n. 9, prot. 356

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

del 7.06.2017

4.1 Obblighi dei cacciatori nei macroareali non infetti da PSA.

4.1.1 I cacciatori, comunque organizzati, individuano e comunicano, improrogabilmente entro il 30 settembre di ogni anno, ai Servizi di sanità animale che trasmettono all'Ispettorato del Corpo forestale competente per territorio e all'Agenzia Laore, che ne detengono apposito elenco, l'Allegato 2 che contiene le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 2.

4.1.2 Nei macroareali non infetti da PSA, i cacciatori procedono al prelievo di un campione di diaframma su tutti gli animali abbattuti al fine della ricerca della Trichinella (si rammentano le disposizioni di cui al Decreto dell'Assessore Igiene e Sanità n. 31 del 14/10/2013, dove è fatto obbligo di sottoporre sistematicamente a campionamento le carcasse dei cinghiali) e di un campione di sangue dei cinghiali abbattuti per l'esame sierologico per la PSA. Nel caso in cui un macroareale ricada sul territorio di più ASSL, gli stessi Servizi veterinari ASSL si coordinano tra loro e concordano il numero di campioni prelevabile nel territorio di propria competenza al fine di rendere omogenea la distribuzione del campione nel macroareale (il campione dovrà essere prelevato su almeno 59 cinghiali abbattuti selezionati in modalità random secondo le indicazioni suggerite dall'OEVR; tale campionamento sarebbe in grado di rilevare almeno un soggetto sieropositivo se la prevalenza di infezione nel macroareale fosse superiore o uguale al 5% con un L.C. del 95%). L'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR) comunica il raggiungimento del campione utile per ogni macroareale ai Servizi veterinari, i quali provvedono a darne comunicazione ai cacciatori referenti per l'esercizio della caccia al cinghiale. Qualora vengano accertati casi di positività nel campionamento dei cinghiali delle aree non infette, il responsabile dell'UDP, sentiti gli esperti di cui al D. Lgs. n. 54/2004, assume gli atti necessari per l'eventuale modifica della zona infetta e la conseguente applicazione delle misure previste per detti macroareali.

4.1.3 I cacciatori referenti per l'esercizio della caccia al cinghiale prendono contatto con i Servizi veterinari, che consegnano loro il materiale e la documentazione necessaria, dedicando particolare attenzione alla informazione relativa alle modalità di prelievo, compilazione dei moduli, conservazione e consegna dei campioni. I cacciatori referenti per l'esercizio della caccia al cinghiale consegnano ai Servizi veterinari i campioni presso i luoghi concordati, accompagnati dalla scheda di cui all'Allegato 4. I Servizi veterinari inviano tali campioni accompagnati dalla scheda al laboratorio dell'IZS per l'esecuzione degli esami sierologici per PSA e parassitologici per la trichinella.

Art. 5 Macroareali o parti di essi infetti da Peste Suina Africana.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Det. n. 9, prot. 356

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

del 7.06.2017

5.1 Obblighi dei cacciatori nei macroareali infetti nel selvatico.

5.1.1 Nei macroareali infetti nel selvatico di cui all'Allegato 1 vige il **divieto di caccia**. Laddove ritenuto necessario l'Unità di progetto può estendere tale divieto alle zone di restrizione per malattia nel domestico.

In deroga al divieto di caccia, il rappresentante dell'ATS nell'UdP può autorizzare i cacciatori comunque organizzati che ne fanno richiesta ad esercitare la caccia al cinghiale, a seguito di apposita istruttoria condotta dai Servizi veterinari e dall'Is 0pettorato del corpo forestale competenti per territorio o rinnovare le autorizzazioni già adottate per la precedente stagione venatoria nel rispetto di quanto disposto ai successivi punti 5.1.2, 5.1.3 e 5.1.4.

5.1.2 I cacciatori, comunque organizzati, che vogliono esercitare la caccia al cinghiale devono presentare formale istanza per ottenere l'autorizzazione, improrogabilmente entro il 30 luglio di ogni anno, al servizio veterinario che le trasmette all'Ispettorato del Corpo forestale competente per territorio per il parere di competenza. Entro il 30 luglio deve essere indicato (nell'istanza o solo nell'Allegato 3):

- Il nominativo del cacciatore referente e del cacciatore sostituto da lui formalmente delegato che lo sostituisca in caso di assenza per l'esercizio della caccia al cinghiale.

All'istanza devono essere allegate:

- a) la cartografia dell'area di caccia (su scala 1:25.000 o 1:10.000, a scelta dell'istante), con indicazione del Comune o elenco dei Comuni, nel quale ricade;
- b) l'allegato 3 con l'indicazione di:
 - il nominativo del cacciatore referente e del cacciatore sostituto da lui formalmente delegato che lo sostituisca in caso di assenza per l'esercizio della caccia al cinghiale e gli estremi dei relativi porto d'arma e tesserino venatorio regionale;
 - l'ubicazione del locale presso il quale vengono raccolti i cinghiali abbattuti per essere eviscerati, sezionati e stoccati con l'indicazione dell'indirizzo e della località, qualora di difficile individuazione attraverso le coordinate GPS. Tali luoghi non possono essere situati presso aziende suinicole. Le parti di carcassa e visceri devono essere distrutti presso tali luoghi mediante infossamento in loco o smaltimento attraverso ditta autorizzata e comunque trattate con modalità tese a scongiurare l'eventuale diffusione dei virus-pestosi (ai sensi delle specifiche prescrizioni impartite dai veterinari competenti per territorio). L'infossamento deve avvenire secondo le indicazioni dei Servizi veterinari territorialmente competenti.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Det. n. 9, prot. 356

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

del 7.06.2017

L'idoneità di tali locali deve essere preventivamente verificata e certificata dai Servizi veterinari territorialmente competenti e, a tal fine, il predetto locale deve:

- essere chiudibile a chiave e custodito dal cacciatore referente per l'esercizio della caccia al cinghiale o persona da lui formalmente delegata (in caso di assenza del referente);
- essere in grado di ospitare tutte le carcasse di cinghiale abbattute, sottoposte a sequestro sanitario in attesa di essere destinate al consumo a seguito di responso favorevole degli esami di laboratorio;
- avere la disponibilità di idonei disinfettanti (suggeriti dai Servizi veterinari) per la disinfezione dei veicoli e degli altri strumenti utilizzati dai cacciatori;
- essere dotato di una fossa in grado di ospitare i visceri e gli scarti di lavorazione dei cinghiali abbattuti e/o le eventuali carcasse da distruggere (secondo le indicazioni impartite, caso per caso, dai veterinari competenti per territorio). L'infossamento deve avvenire secondo le indicazioni dei Servizi veterinari;

c) **l'elenco dei cacciatori, dei battitori** e di tutte le persone che fanno parte a diverso titolo del gruppo di caccia organizzato. Possono rientrare in tale elenco:

- 1) persone residenti o domiciliate nei Comuni situati all'interno del macroareale infetto di cui all'allegato 1 nel quale gruppo di caccia organizzato esercita la caccia;
- 2) persone proprietarie di beni immobili ricadenti all'interno dei territori comunali in cui il gruppo di caccia organizzato esercita la caccia;
- 3) persone le quali, pur non possedendo i requisiti richiesti nei punti precedenti, abbiano usualmente e costantemente fatto parte del gruppo di caccia organizzato negli anni precedenti. E' richiesta a tal fine una dichiarazione scritta del referente del gruppo di caccia organizzato da allegare alla domanda trasmessa alle autorità competenti nei termini previsti (cfr.). L'elenco dovrà contenere i dati anagrafici di tutte le persone che fanno parte a diverso titolo del gruppo di caccia organizzato (battitori; accompagnatori; addetti alla cucina e/o alla macellazione delle carni etc.) e gli estremi del porto d'arma e del tesserino venatorio regionale dei cacciatori.

5.1.3. Ciascun Servizio di sanità animale competente per territorio, ricevute le istanze di deroga, provvederà ad effettuare l'istruttoria delle stesse previo parere favorevole, per gli aspetti di competenza, del CFVA. Al termine dell'istruttoria e comunque non oltre il 15 settembre di ogni anno, ciascun Dipartimento di prevenzione provvederà a trasmettere apposito elenco al rappresentante



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Det. n. 9, prot. 356

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

del 7.06.2017

dell'ATS nell'UdP e all'Agenzia Laore, in formato editabile (Allegato 6), dei soggetti richiedenti la deroga corredato del parere sanitario (positivo o negativo) e del parere del CFVA. Nell'elenco dovranno essere inseriti anche i soggetti relativamente ai quali l'istruttoria ha dato esito negativo e i soggetti la cui istruttoria può essere integrata, con la precisazione delle motivazioni per entrambi i casi.

Le domande e gli Allegati 3 presentati dai soggetti richiedenti, con la documentazione allegata, dovranno essere custoditi dai Servizi di sanità animale territorialmente competenti.

Il rappresentante dell'ATS nell'UdP provvederà ad emanare, entro e non oltre il 10 ottobre, un'autorizzazione unica, per quanto possibile, per ogni ambito territoriale di competenza dei servizi veterinari, allegando alla stessa i suddetti elenchi riassuntivi delle informazioni relative a ciascun cacciatore/gruppo di cacciatori organizzato istante e dandone comunicazione al responsabile dell'UdP, al CFVA, all'Assessorato dell'Ambiente e all'Agenzia Laore.

5.1.4 I cacciatori referenti, comunque organizzati, che siano stati autorizzati per la precedente annata venatoria possono presentare istanza per il rinnovo dell'autorizzazione, entro il 30 luglio di ogni anno, ai Servizi di sanità animale che ne danno comunicazione all'Ispettorato del Corpo forestale competente per territorio, qualora non siano mutati i requisiti già dichiarati, posseduti e accertati ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione per la precedente annualità venatoria.

A tal fine, i referenti cacciatori dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, il permanere dei requisiti già posseduti nella precedente annualità venatoria, indicando anche gli estremi dell'autorizzazione ai medesimi rilasciata.

Al riguardo, si precisa che l'elenco dei cacciatori e battitori, di cui al precedente punto 5.1.2, lett.c), potrà eventualmente essere differente senza che ciò pregiudichi il rinnovo dell'autorizzazione. In tale ipotesi, dovranno essere indicati i nuovi componenti nell'Allegato 3.

Ciascun Servizio di sanità animale, con l'eventuale coinvolgimento degli altri servizi veterinari, ricevute le istanze di rinnovo, dovrà effettuare un controllo random delle medesime istanze ricevute. Successivamente, trasmetterà al rappresentante dell'ATS nell'UdP apposito elenco contenente i riferimenti delle compagnie per le quali l'istruttoria ha dato esito positivo, entro il termine del 15 settembre di ogni anno al fine dell'adozione di un provvedimento di rinnovo che dovrà essere emanato entro e non oltre il 10 ottobre. Qualora l'istanza di rinnovo non possa essere accolta, il Servizio di sanità animale dovrà indicare i motivi ostativi e invitare, se sussistono i presupposti, il soggetto istante ad integrare la richiesta al fine di effettuare l'istruttoria per l'adozione di una nuova



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Det. n. 9, prot. 356

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

del 7.06.2017

autorizzazione. Anche tali provvedimenti di rinnovo saranno comunicati al responsabile dell'UdP, agli Ispettorati del Corpo forestale, all'Assessorato dell'Ambiente e all'Agenzia Laore.

5.1.5 Le persone rientranti a qualunque titolo nell'elenco dei cacciatori componenti un gruppo non possono far parte di alcun altro gruppo di caccia organizzato per la medesima annata venatoria.

E' consentito, per ciascun gruppo di cacciatori comunque organizzato, integrare l'elenco suddetto con partecipanti occasionali (per un massimo di 4 per giornata di caccia), previa comunicazione scritta almeno tre giorni prima della giornata di caccia, da parte del referente per l'esercizio della caccia, dei nominativi, degli estremi del porto d'arma e del tesserino venatorio regionale dei cacciatori agli Ispettorati del Corpo forestale ed ai servizi di sanità animale competenti per territorio, che attestano la ricezione della stessa al medesimo referente. In assenza di tale documentazione i partecipanti occasionali non sono autorizzati a rientrare nel suddetto elenco a qualsiasi titolo.

Gli elenchi dei componenti i gruppi di caccia, inseriti nell'Allegato 3, possono essere modificati e/o integrati fino al 30 settembre di ogni anno mediante comunicazione agli Ispettorati del Corpo forestale e ai servizi di sanità animale competenti per territorio.

5.1.6 I soggetti autorizzati all'esercizio della caccia in deroga nelle zone infette, ai sensi del presente articolo, non possono esercitare la caccia negli areali non infetti.

5.1.7 I soggetti che abbiano presentato domanda per l'esercizio della caccia in deroga in un areale infetto possono indicare, quale areale di caccia, anche uno ricadente in zona non infetta purché limitrofa con quella infetta. In tal caso, qualora ottengano l'autorizzazione all'esercizio della caccia in deroga, dovranno trattare tutti i visceri e le carcasse dei cinghiali cacciati, anche in zona non infetta, come se fossero stati cacciati in zona rossa.

5.2 Sorveglianza epidemiologica: compiti dei Servizi veterinari, dei cacciatori referenti per l'esercizio della caccia al cinghiale e del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

5.2.1 **I Servizi veterinari**, oltre ai compiti d'istituto, provvedono a garantire il rispetto delle norme sanitarie contenute nel presente provvedimento e in particolare:

- a. a informare il cacciatore referente per l'esercizio della caccia al cinghiale in merito alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, agli obblighi e ai divieti previsti, alle modalità di prelievo dei campioni e loro conservazione, alla compilazione della modulistica prevista;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Det. n. 9, prot. 356

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

del 7.06.2017

- b. a consegnare al cacciatore referente per l'esercizio della caccia al cinghiale, prima dell'inizio della stagione venatoria, entro il mese di ottobre, il materiale documentale e sanitario (provette, contenitori, fascette, marche auricolari);
- c. ad autorizzare i locali di cui all'art. 5.1.2, lett. b) e i luoghi di infossamento. Qualora i locali di stoccaggio siano differenti dai locali di raccolta possono essere autorizzati purché anch'essi ricadano all'interno dell'areale infetto;
- d. a ritirare dal cacciatore referente per l'esercizio della caccia al cinghiale presso i luoghi concordati di cui all'art. 5.1.2, lett. b) oltre al campione di sangue e di diaframma, un campione di milza per la ricerca virologica della PSA da tutti i cinghiali abbattuti di ogni categoria ed età;
- e. a inviare i campioni prelevati, accompagnati anche dalla scheda per l'invio di campioni di cui all'Allegato 4, al laboratorio dell'IZS per l'esecuzione degli esami virologici, sierologici e parassitologici;
- f. ad autorizzare il consumo delle carni a seguito dell'esito analitico favorevole;
- g. a disporre il sequestro e la distruzione delle carcasse e delle altre parti che non siano state già distrutte con metodi in grado di disattivare il virus, in caso di esito sfavorevole.

5.2.2 Il cacciatore referente e il sostituto delegato, in caso di sostituzione, per l'esercizio della caccia al cinghiale garantiscono il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel presente provvedimento e in particolare:

- a. sino all'esito delle analisi, la custodia della/e carcassa/e del/dei cinghiale/i abbattuto/i e delle altre parti che non siano state già distrutte con metodi in grado di disattivare il virus. Le mezzene dei cinghiali abbattuti non possono essere sezionate fino all'arrivo dell'esito degli esami sierologici, favorevole al consumo. Le mezzene devono essere appositamente contrassegnate con marche auricolari inamovibili, individualmente identificate (la marca auricolare va apposta su ciascun padiglione auricolare del cinghiale immediatamente dopo il suo arrivo nel locale di cui all'art. 5.1.2, lett. b). In deroga alla modalità sopra descritta, i Servizi veterinari possono autorizzare, verificate le condizioni di cui all'art. 5.1.2, altre modalità compatibili di conservazione;
- b. in caso di esito favorevole delle analisi e autorizzazione al libero consumo delle carni da parte del Veterinario Ufficiale, tali mezzene potranno essere sezionate e distribuite ai cacciatori;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Det. n. 9, prot. 356

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

del 7.06.2017

- c. la distruzione dei soggetti con riscontro analitico sfavorevole. In caso di positività al 1° test sierologico, si dispone la distruzione delle carni e delle altre parti che non siano state già distrutte con metodi in grado di disattivare il virus, ai sensi della Dir. 2002/60/CE, art. 15, comma 2, lettera c) sotto il controllo del veterinario ufficiale. Nel caso in cui si possa garantire la corretta conservazione delle carcasse, i Servizi veterinari possono consentire di attendere il responso degli esami di conferma, fermo restando la distruzione dei soggetti qualora anche questi esami diano un riscontro analitico sfavorevole.

5.2.3 Gli Ispettorati del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale territorialmente competenti vigilano sul rispetto delle norme contenute nel presente provvedimento, nella L.R. 23/98 e ss.mm.ii e nella Legge 157/92 e ss.mm.ii.

5.2.4 I Servizi veterinari territorialmente competenti vigilano sul rispetto delle norme contenute nel presente provvedimento in merito ai locali di cui all'art. 5.1.2, lett. b) e alle fosse di smaltimento dei visceri dei cinghiali abbattuti.

Art. 6 Misure da adottare in caso di sospetto o conferma della presenza di PSA in suini selvatici.

In caso di sospetto o conferma della presenza di PSA in suini selvatici si applicano le disposizioni previste dall'art 15 del D. Lgs. n. 54/2004.

Art. 7 Sorveglianza epidemiologica negli allevamenti di cinghiali, nelle AATV che allevano cinghiali o li immettono e nelle ZAC che immettono cinghiali.

1. Gli allevamenti di cinghiali, le AATV che allevano cinghiali o li immettono e le ZAC che immettono cinghiali devono sottostare alle norme previste dal Regolamento di polizia veterinaria e alla normativa di settore vigente per i suini, compresi i provvedimenti disposti dal responsabile dell'UDP.
2. I cinghiali allevati devono essere regolarmente e singolarmente contrassegnati (ai sensi del secondo provvedimento dell'UDP) e, in caso di trasporto, accompagnati dalla certificazione sanitaria prevista per legge.
3. Lo status sanitario dell'allevamento di cinghiali, delle AATV che allevano cinghiali o li immettono e delle ZAC che immettono cinghiali dovrà essere certificato dai Servizi veterinari competenti per territorio.
4. Gli allevamenti di cinghiali, le AATV che allevano cinghiali o li immettono e le ZAC che immettono cinghiali devono essere dotati di sistemi di cattura (sia nel recinto di allevamento che in quelli di esercizio). I sistemi di cattura devono consentire:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Det. n. 9, prot. 356

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

del 7.06.2017

- la gestione dei capi (anagrafe, cure sanitarie);
 - i controlli sanitari ufficiali (catture per consentire il prelievo dei campioni biologici previsti per legge nell'ambito dei piani di controllo sanitari o di risanamento);
 - i prelievi biologici finalizzati alle verifiche di purezza genetica.
5. Nei recinti di esercizio delle AATV e delle ZAC possono essere immessi solo ed esclusivamente cinghiali dello stesso sesso.
6. I recinti di allevamento e esercizio per cinghiali nelle AATV e gli allevamenti dei cinghiali, che ricadono nell'areale infetto, devono avere **doppia recinzione** (2) che non permetta l'uscita degli animali o il contatto con cinghiali selvatici. La doppia recinzione è obbligatoria anche nelle ZAC che ricadono nell'areale infetto.
7. Su richiesta dell'interessato, può essere concesso dall'Assessorato della difesa dell'ambiente, sentiti i servizi veterinari e il CFVA competenti per territorio, un periodo di tempo massimo di 180 giorni per consentire l'adeguamento delle recinzioni aziendali (di cui al comma 6 del presente articolo) e della predisposizione dei sistemi di cattura (di cui al comma 4 del presente articolo). Allo scadere dei 180 i sistemi di recinzione e cattura verranno verificati dall'Ispettorato del Corpo forestale competente per territorio che, nel caso di non conformità, trasmetterà alla Direzione Generale dell'Ambiente apposita relazione.

Art. 8 Misure da adottare in caso di rinvenimento di cinghiali vivi.

1. I cinghiali rinvenuti vivi all'interno dei Macroareali infetti da Peste Suina Africana, perché in stato di difficoltà o malattia o sottoposti a sequestro giudiziario, devono essere abbattuti e distrutti. L'autorizzazione all'abbattimento viene rilasciata dal responsabile dell'UdP, su segnalazione dei Servizi veterinari competenti per territorio, dell'Ispettorato del Corpo forestale competente per territorio e in caso di sequestro, previo nulla-osta dell'autorità giudiziaria che ne ha eventualmente disposto il provvedimento. L'abbattimento eseguito ai sensi dei precedenti provvedimenti dell'UdP per i suini allo stato brado deve essere seguito dai controlli sanitari previsti per legge.
2. I cinghiali rinvenuti vivi nella restante parte del territorio, perché in stato di difficoltà o malattia, devono essere trasportati a cura delle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio ai Centri regionali per l'Allevamento ed il Recupero della Fauna Selvatica (C.A.R.F.S.).

Art. 9 Formazione obbligatoria.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Det. n. 9, prot. 356

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

del 7.06.2017

1. I cacciatori referenti e i relativi sostituti per l'esercizio della caccia al cinghiale di cui al presente Provvedimento, i titolari delle AATV, ZAC, degli Allevamenti di cinghiali a scopo di studio e ripopolamento e i presidenti delle zone in concessione per l'esercizio della caccia autogestita sono tenuti a partecipare al corso di formazione organizzato dall'Agenzia Laore ai sensi dei provvedimenti dell'UdP.
2. Il dirigente individuato dall'Agenzia Laore rilascia ai cacciatori referenti e ai relativi sostituti per l'esercizio della caccia al cinghiale, ai titolari e Presidenti di cui al comma precedente, un attestato di avvenuta formazione.
3. I cacciatori referenti e i relativi sostituti per l'esercizio della caccia al cinghiale di cui al presente provvedimento, i titolari delle AATV, ZAC, degli Allevamenti di cinghiali a scopo di studio e ripopolamento e i presidenti delle zone in concessione per l'esercizio della caccia autogestita che abbiano ottenuto un attestato di avvenuta formazione per la precedente annata venatoria sono esonerati dall'obbligo di formazione organizzato dall'Agenzia Laore.
4. La Formazione di cui al presente articolo viene svolta ogni anno, nel periodo compreso tra il giorno di pubblicazione del presente provvedimento (per l'annualità in corso) o il 1° aprile (per le annualità successive) e il 31 Ottobre e, se concordato tra i Servizi veterinari e l'Agenzia Laore, potrà riguardare anche gli aspetti di cui all'art. 5.2.1.lettere a) e b). L'Agenzia Laore, qualora si renda necessario, potrà organizzare le attività di formazione anche oltre il termine suddetto del 31 ottobre, con successiva comunicazione al responsabile dell'UdP.
5. L'Agenzia LAORE promuove, altresì, incontri locali con tutti i portatori d'interesse e in particolare con il mondo venatorio.

Art. 10 Sanzioni.

1. Oltre alle sanzioni previste dalla L.157/92, dalla L.R. 23/98 (qualora violate) e dal Codice Penale (3) , in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le sanzioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, i cui contravventori sono soggetti ai sensi dell'art. 6, comma 3 della L. 218/88 a sanzione amministrativa pecuniaria **da un minimo di € 258,00 ad un massimo € 1.291,00.**
2. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento da parte dei cacciatori censiti comunque organizzati che esercitano l'attività venatoria al cinghiale nel territorio regionale, il rappresentante dell'ATS nell'UdP, sentiti i Servizi veterinari e gli Ispettorati del Corpo forestale competenti per territorio, dispone la revoca dell'autorizzazione e il divieto di caccia con decorrenza



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Det. n. 9, prot. 356

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

del 7.06.2017

immediata per una durata corrispondente a 30 giornate consecutive di caccia del cinghiale anche se ricadenti nella stagione venatoria successiva.

3. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'articolo 7 del presente provvedimento da parte dei titolari dei rispettivi Istituti faunistici (AATV, ZAC e Allevamenti di cinghiali a scopo di studio e ripopolamento) il rappresentante dell'ATS nell'UdP, a seguito di segnalazione dei Servizi veterinari delle ASL competenti per territorio e/o degli Ispettorati del Corpo forestale, chiede all'autorità che ne ha disposto l'autorizzazione (SUAP per le AATV e Allevamenti e Province per le ZAC) la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, per un anno. L'Autorità competente (SUAP o Provincia) deve dare comunicazione della predetta sospensione al rappresentante dell'ATS nell'UdP e al Corpo forestale per gli aspetti legati alla vigilanza.
4. In caso di inosservanza dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 9, il rappresentante dell'ATS nell'UdP sentiti i responsabili dell'Agenzia Laore, dispone la revoca dell'autorizzazione e il divieto di caccia con decorrenza immediata per una durata corrispondente a 30 giornate consecutive di caccia del cinghiale anche se ricadenti nella stagione venatoria successiva. E' disposta, altresì, la sospensione per un anno dell'autorizzazione o della concessione all'esercizio dell'attività venatoria, per il tramite di chi ne ha disposto l'autorizzazione (SUAP per le AATV e Allevamenti, Province per le ZAC e Assessorato della Difesa dell'Ambiente per le zone in concessione autogestita per l'esercizio della caccia). Le Autorità competenti (SUAP, Provincia o Assessorato della Difesa dell'Ambiente) devono darne comunicazione al responsabile dell'UDP, al rappresentante dell'ATS nell'UdP e al CFVA per gli aspetti legati alla vigilanza.
5. Nel caso di accertata incongruenza dei dati sul cacciato in possesso del Servizio veterinario e quelli in possesso del Corpo forestale viene, altresì, revocata l'autorizzazione alla caccia in deroga per tutta la stagione venatoria, mediante provvedimento del Rappresentante dell'ATS in UdP, su motivata comunicazione formale da parte dei Servizi Veterinari competenti per territorio. Il divieto di caccia avrà decorrenza immediata per una durata corrispondente a 30 giornate consecutive di caccia del cinghiale anche se ricadenti nella stagione venatoria successiva.

Art. 11 Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento sostituisce tutti i precedenti adottati con determinazioni prot. prot. 19704, n. 7, del 15.10.2015, prot. 19954, n. 8 del 20.10.2015, prot. 20734, n. 10 del 28.10.2015, prot. 2, n. 25 del 20.11.2015, prot. 138, n. 5 del 20.02.2016, prot. 322 n. 13 del 30.05.2016, prot. 412, n. 15 del 17.06.2016, prot. 473 n. 17 del 11 07 2016 e prot. 554, n. 22 del 22.09.2016.
2. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Sardegna e sul sito internet della Regione Sardegna.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Det. n. 9, prot. 356

del 7.06.2017

Art. 12 Allegati

Il presente provvedimento è composto dai seguenti allegati:

1. Allegato 1A: Nuova delimitazione zona infetta selvatico
2. Allegato 1B: Elenco dei comuni zona infetta
3. Allegato 2: Scheda comunicazione cacciatori referenti e sostituti delegati per l'esercizio della caccia al cinghiale nelle zone non infette.
4. Allegato 3: Scheda comunicazione cacciatori referenti e sostituti delegati, locali di cui all'art 5.1.2, lett. b) ed elenco dei cacciatori, battitori di cui all'art. 5.1.2, lett. c) per l'esercizio della caccia al cinghiale nelle zone infette.
5. Allegato 4: Scheda invio campioni cinghiali.
6. Allegato 5: Indagine epidemiologica.
7. Allegato 6: Elenco referenti

**II RESPONSABILE DELL'UNITA' DI PROGETTO
PER L'ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA**

Alessandro De Martini

Note:

- 1) Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Direttiva regionale sulla gestione delle aziende agri-turistico-venatorie prevede in ogni caso che *"l'immissione di fauna selvatica proveniente da allevamenti esterni all'azienda è consentita a condizione che possa esserne certificata la provenienza con apposito contrassegno; questa dovrà, comunque, avvenire previa comunicazione al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda"*.
- 2) Linee guida ISPRA (ex INFS) per la costituzione dei nuovi "allevamenti di selvaggina" in Sardegna: *"La recinzione deve essere realizzata mediante rete costituita da filo zincato con diametro non inferiore a mm 3, preferibilmente a maglia intrecciata. La stessa va interrata per almeno 20 cm, oppure inglobata in un cordolo in cemento. Alla base delle recinzioni interrate vanno posti almeno 3*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Det. n. 9, prot. 356

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

del 7.06.2017

fili spinati (tesi all'interno delle medesime) per consolidarne la tenuta: uno al livello del suolo, uno al bordo inferiore della rete e uno a 10 cm dal suolo. L'altezza delle recinzioni non dev'essere inferiore a m 1,6 fuori terra, da aumentarsi opportunamente nelle parti declivi (in presenza di pendenze pari o superiori a 45° l'altezza va raddoppiata). La palificazione di sostegno, da realizzarsi all'esterno del recinto, deve rispettare un intervallo di circa m 4 (eventualmente più breve nei punti più critici). Il perimetro della recinzione deve evitare angoli inferiori a 120° e condizioni di "cul de sac". Tutto il perimetro dei recinti di allevamento deve essere protetto almeno da una cinta di fili elettrificati (posti alle seguenti altezze dal suolo: 10, 30 e 60 cm), o da una ulteriore recinzione, posta ad almeno 3 metri di distanza, per impedire l'avvicinamento dei cinghiali in libertà (prevenzione delle patologie principali). L'ingresso principale di ogni recinto deve essere dotato di fossa disinfettante posta all'esterno del medesimo".

- 3) **Art. 500 Codice Penale** Capo I - Dei delitti contro l'economia pubblica: " *Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da centotre euro a duemilasesantacinque euro.*"
- 4) **Art. 650 Codice Penale** Sezione I - Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica: " *Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro.*"